

Pubblicato il 27/11/2020

**N. 00661/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2020 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 591 del 2020, proposto da Cesaro Mac Import S.r.l. in proprio e Capogruppo Mandataria di Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Dott. Mario Ticca S.r.l., Verde Vita S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pavanini, Valeria Zambardi, Elisabetta Pili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elisabetta Pili in Cagliari, via A. Cervi n. 9;

contro

Cacip- Consorzio Industriale Provinciale Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Salone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento previa sospensiva

del provvedimento di esclusione del RTI ricorrente dalla procedura di gara ex articoli 60 e 59 comma 1-bis del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della "Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di efficientamento ed

adeguamento dell'impianto di compostaggio sito presso la Piattaforma Ambientale di Macchiareddu", di cui al verbale di gara del 7.10.2020 ed alla comunicazione via pec in data 8.10.2020, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso, inerente e conseguente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Cacip- Consorzio Industriale Provinciale Cagliari;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando di gara pubblicato in GUUE in data 7.8.2020 e GU in data 12.8.2020, il CACIP - Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari ha indetto procedura aperta per l'affidamento della "Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di efficientamento ed adeguamento dell'impianto di compostaggio sito presso la Piattaforma Ambientale di Macchiareddu" da svolgersi in modalità interamente elettronica sulla piattaforma di e-procurement consortile.

L'importo a base d'asta, da aggiudicarsi mediante il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, era pari ad € 25.770.000,00 di cui € 25.600.000,00 relativo all'importo dei lavori a corpo, alle spese tecniche per la progettazione esecutiva, al corrispettivo del servizio di affiancamento e all'adeguamento prescrizioni AIA, oltre IVA e € 170.000,00 relativi agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso.

Espone la ricorrente che, ai sensi dell'art. 2.2 del Disciplinare di gara, quale categoria prevalente era indicata l'OS14 (Impianti di smaltimento e recupero

rifiuti) in classifica VII, per un importo di € 12.622.642,23 avente incidenza del 50,72%; erano inoltre previste, quali scorporabili, le categorie OG1 (Edifici civili e industriali), class. VII, per un importo di € 10.600.646,94, avente incidenza del 42,60% e OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) in classifica IV, per un importo di € 1.661.710,83, con incidenza del 6,68%.

Hanno presentato offerta 7 concorrenti.

Nel corso della seduta del 23 settembre 2020 (prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte) la Commissione riteneva di dover dar corso alla procedura di soccorso istruttorio in relazione a sei delle sette offerte presentate.

Per quanto concerne le imprese del Raggruppamento ricorrente, il seggio di gara rilevava:

a) in relazione alla mandante Dott. Mario Ticca Srl, che i requisiti erano rispettati relativamente alla categoria OG1 mentre “la società non possiede la OS 30 per nessuna classifica; il Seggio rileva che peraltro la società possiede la categoria OG11 per classifica adeguata e dunque, ai sensi dell'art. 3 del DM 248/2016, potrebbe eseguire i lavori di cui alla categoria OS30, ma tuttavia nulla è precisato in tal senso dalla concorrente”;

b) in relazione alla mandante Verde Vita, che i requisiti erano rispettati relativamente alla categoria OS14 mentre “... risulta che la stessa società possiede la categoria OG1 sino alla classifica III bis. Il Seggio pertanto verifica che le lavorazioni di cui alla categoria OG1 ammontano come indicato negli atti di gara ad € 10.600.646,94 e che il 20% di competenza della società Verde Vita S.r.l. è dunque pari ad 2.120.129,39; tuttavia il possesso della classifica III bis permette alla società Verde Vita la possibilità di eseguire lavorazioni fino ad un importo di € 1.500.000,00. Anche volendo utilizzare l'incremento premiante del 20% l'importo massimo eseguibile da parte della società Verde Vita S.r.l. è pari ad € 1.800.000,00 e dunque insufficiente ad eseguire le lavorazioni di propria competenza”.

Con nota Prot. 6842 trasmessa il 28.9.2020 il Consorzio, premesso quanto sopra, chiedeva al RTI ricorrente che fosse trasmesso entro le ore 17 del 5.10.2020:

- “1) il DGUE relativo alla società Mario Ticca Srl, debitamente sottoscritto digitalmente, nel quale sia espressamente precisata la modalità di partecipazione alla procedura in relazione alla categoria OS30;
- 2) DGUE o altra documentazione equipollente, relativo alla società Verde Vita S.r.l. debitamente sottoscritto digitalmente, che dimostri la capacità della medesima di poter eseguire le lavorazioni di cui alla categoria OG1 della presente procedura di gara per la quota di propria competenza pari al 20% della citata categoria. Si ricorda la valenza del principio di necessaria corrispondenza tra le quote di partecipazione e i requisiti di qualificazione i quali, ove non posseduti, determinano l’esclusione dell’intero raggruppamento anche qualora il medesimo sia in possesso nel suo insieme del requisito di qualificazione e senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per la modifica delle quote (Cons. St. Ad. Plen. N. 6/2019)”.

Con nota del 2.10.2020 il Raggruppamento riscontrava tale richiesta, presentando i richiesti DGUE e facendo presente:

- quanto al punto n. 1 “ che la Società Mario Ticca Srl è in possesso di attestazione SOA in corso di validità, tra l’altro nella categoria OG11 class. IV, in tal senso può qualificarsi ed eseguire altresì i lavori di cui alla categoria OS 30 class. IV, come richiesto nel bando di gara, ai sensi dell’art. 3 comma 2, del DM 248/2016”;
- quanto al punto n. 2, si precisava che la società Verde Vita S.r.l. è in possesso di attestazione SOA in corso di validità che certifica tra l’altro, per quanto più rileva in questa sede, il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie:
OS14 – classifica IV (€ 2.582.000,00);
OG1 – classifica III bis (€ 1.500.000,00).

Il Consorzio ha escluso la ricorrente ritenendo che la società Verde Vita non avesse dimostrato il regolare possesso dei requisiti per la gara previsti dalla lex

specialis.

Il Consorzio ha ritenuto le precisazioni fornite dalla società Verde Vita S.r.l. in sede di soccorso istruttorio non accoglibili “in quanto la società richiama la possibilità di potersi qualificare nella categoria OG1 – per la quale conferma di non possedere la necessaria qualificazione – mediante la maggiore qualificazione posseduta nella categoria prevalente OS14 ai sensi dell’art. 92, comma 1, e 92 comma 7, del D.P.R. n°207/2010”.

Secondo il Consorzio, la normativa richiamata dal ricorrente non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, “sia perché il concorrente non è un concorrente singolo, sia anche perché la categoria OG 1 di cui si discute non è una SIOS, rendendo dunque inconferente il richiamo all’art. 92, comma 7”.

Secondo il raggruppamento ricorrente l’esclusione è illegittima e propone quindi ricorso deducendo le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione degli articoli 92 d.P.R. 207/2010, 105 d.lgs. n. 50/2016 e 12, comma 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche in L. 23 maggio 2014, n. 80 – violazione del principio di massima partecipazione alle gare e non discriminazione, eccesso di potere per illogicità - erroneità.

2) violazione e falsa applicazione degli articoli 92 d.P.R. 207/2010, 105 del d.lgs. n. 50/2016 e 12, comma 2, lett. a) e b), del DL 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche in L. 23 maggio 2014, n. 80 – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà – difetto di motivazione ed istruttoria.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituiva l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 28 ottobre 2020 il ricorso, previo avviso alle parti, veniva trattenuto per la decisione in forma semplificata sussistendone i presupposti.

DIRITTO

Una breve sintesi delle censure dedotte dal ricorrente avverso l'atto di esclusione consente di meglio comprendere la controversia sottoposta al collegio.

Con il primo motivo il ricorrente espone quanto segue.

La mandante Verde Vita ha dichiarato di qualificarsi in parte (per € 1.800.000,00) a mezzo della propria attestazione SOA in categoria OG1, classifica III bis e, per la restante parte non posseduta (pari a € 320.129,39), tramite il possesso della categoria prevalente OS14, in classifica IV (€ 2.582.000,00 - di cui impegnati € 1.262.264,22, dalla quota di partecipazione 10%). Dichiarando inoltre di subappaltare la medesima categoria OG1 nella misura massima del 40% (cfr. parte II, lett. D, p. 5, del DGUE di Verde Vita S.r.l.) ai sensi dell'art. 92, commi 1 e 7, del DPR n. 207/2010 e dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ossia a impresa qualificata in OG1.

Secondo il Consorzio la qualificazione attestata da Verde Vita nella categoria OG1 nei termini sopra esposti non sarebbe consentita dalle norme vigenti in materia, poiché a suo dire l'art. 92 del d.P.R. n. 207/2010 contemplerebbe la possibilità di qualificarsi nelle categorie scorporabili mediante attestazione del possesso dei relativi importi nella categoria prevalente esclusivamente nel caso di partecipazione alla gara come impresa singola (giusta la lettera dell'art. 92, comma 1), oppure, ove il concorrente sia raggruppato, con riferimento alle sole categorie c.d. "superspecialistiche" o "S.I.O.S." di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. n. 248/2016 (art. 92, comma 7).

Prosegue il ricorrente esponendo che, non rientrando la fattispecie in esame in nessuna delle due ipotesi come appena riportate (il concorrente è un raggruppamento, ma la categoria OG1 non è una S.I.O.S.), a parere della stazione appaltante sarebbe precluso all'ATI di far valere la qualificazione di Verde Vita nella OG1 nei termini da questa prospettati.

In sostanza, secondo la tesi del CACIP, la qualificazione nelle categorie scorporabili attraverso la "copertura" della categoria prevalente sarebbe sempre consentita solo per le imprese singole; per i raggruppamenti, invece,

nel solo caso in cui la scorporabile rientri nella categoria delle super-specialistiche.

La tesi, secondo il ricorrente, appare illogica, prima che non in linea con il dettato normativo (e confligge oltretutto con il chiarimento n. 1 fornito dal Consorzio prima della scadenza delle presentazioni delle offerte).

In tema di qualificazione nei lavori pubblici, il principio generale è quello per cui l'operatore economico può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, con l'unica precisazione che, nel caso in cui le eventuali categorie scorporabili previste nel bando rientrino tra quelle a "qualificazione obbligatoria", è necessario subappaltare queste ultime ad una impresa specificamente qualificata.

Tale regola trova oggi fondamento nell'art. 12, comma 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche in L. 23 maggio 2014, n. 80 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici" (in precedenza, v. art. 109, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010), il quale alla lettera a) detta il principio generale per cui:

"a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni".

Alla lettera b) detta poi la disciplina per le scorporabili a qualificazione obbligatoria prevedendo che: "b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo

superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2- B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo... omissis ...”.

La norma appena richiamata, in linea di assoluta continuità con le previgenti disposizioni in materia succedutesi nel tempo e recanti previsioni di identico tenore, stabilisce che un operatore economico affidatario di lavori pubblici - senza distinguere tra operatori singoli o a forma plurisoggettiva - è abilitato a eseguire le lavorazioni oggetto di affidamento se in possesso della qualificazione SOA nella sola categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, salvo che le eventuali, ulteriori categorie scorporabili previste nel bando rientrino tra quelle a “qualificazione obbligatoria” (quali oggi specificate dal D.M. 10.11.2016 n. 248 che ha tra l'altro integrato l'elenco contenuto nel citato art. 12, comma 2, lett. b), del D.L. n. 47/2014, con le categorie OS12-B e OS32).

In tal caso, infatti, qualificandosi nella categoria prevalente nei termini appena precisati, se e nella misura in cui non sia in possesso di adeguata qualificazione SOA nelle specifiche categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, l'operatore medesimo potrà qualificarsi comunque in gara, in relazione al possesso dei requisiti riferiti alla categoria prevalente per l'importo delle categorie scorporabili non specificamente possedute, purché dichiarati di subappaltare le lavorazioni afferenti alle dette categorie a

qualificazione obbligatoria ad altro operatore in possesso della occorrente, specifica qualificazione.

Ciò che avviene, secondo il ricorrente, nel caso di specie.

Il ricorrente aggiunge che tale principio generale, che è pacificamente e indistintamente applicabile a tutti gli operatori economici concorrenti a una procedura di affidamento ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, ivi inclusi quelli in forma plurisoggettiva (come gli RTI), trova riscontro e conferma nel - precedente - art. 92 del d.P.R. n. 207/2010, che accomuna sotto una medesima disciplina i concorrenti singoli o riuniti – rubricato, per l'appunto, “Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti”. La disposizione è conforme alla suddetta regola generale al comma 1, riferendola al concorrente “singolo”: ma ciò non significa che sia esclusa la sua applicazione anche ai concorrenti riuniti, per i quali semmai fornisce ulteriori e specifiche indicazioni inerenti alla ripartizione dei requisiti in caso di ATI orizzontali (comma 2) e verticali (comma 3) e, a riprova della caratura fondamentale e generale del medesimo principio, ribadendone l'applicazione ai raggruppamenti persino in caso di affidamento di lavori pubblici ricadenti in una o più delle succitate categorie superspecialistiche - che pure conoscono importanti limitazioni proprio in ragione della relativa, peculiare caratterizzazione tecnica - con il solo limite di subappalto al 30% (v. art. 1, comma 2, del citato D.M. n. 248/2016; in precedenza, cfr. art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006 e artt. 107, comma 2, e 170, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 207/2010).

A ulteriore riprova di quanto sopra, sempre sotto il profilo normativo può poi rammentarsi, secondo il ricorrente, il comma 3 del medesimo art. 92 del d.P.R. n. 207/2010, il quale prevede altresì la possibilità, in caso di ATI verticali, che “I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente”.

La ricorrente cita giurisprudenza a sostegno della propria tesi.

Per tirare la fila del discorso afferma poi che la qualificazione in gara della mandante Verde Vita risulta ineccepibile e conforme al dettato normativo. La stessa si qualifica infatti in categoria OG1 in parte a mezzo della propria qualificazione SOA OG1 in class. III bis e, per la restante parte non posseduta (pari a € 320.129,39), tramite il possesso della categoria prevalente OS14, in classifica IV (€ 2.582.000,00) subappaltando le lavorazioni della medesima categoria OG1 nella misura massima del 40% a impresa qualificata in OG1.

Con il secondo motivo il ricorrente argomenta come segue.

L'esclusione è illegittima anche per ulteriore concorrente profilo.

Con la prima richiesta di chiarimenti un potenziale concorrente (dal complesso dei quesiti evidentemente un RTI) aveva chiesto, tra l'altro, al punto "1.a) se l'operatore economico in possesso di categoria OS14 classifica VIII-illimitata possa partecipare alla gara ricoprendo i requisiti delle categorie scorporabili OG1 e OS30 per la quota parte non dichiarata in subappalto, poiché al punto 3.3.1 del Disciplinare è riportato che "il concorrente potrà partecipare alla gara essendo in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente OS14 in una classifica che copra l'intero importo di gara e dunque la classifica VIII illimitata", mentre al punto 3.3.2 viene precisato che "la categoria OG1 portante l'importo di € 10.600.646,94 rientra nel novero delle categorie a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge n. 80/2014. Pertanto tale categoria dovrà essere posseduta dal concorrente o in alternativa dovrà essere necessariamente subappaltata". E che la categoria OS30 portante l'importo di € 1.661.710,83 rientra nel novero delle categorie a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge 80/2014. Pertanto tale categoria dovrà essere posseduta dal concorrente in alternativa dovrà essere necessariamente subappaltata....".

A tale richiesta il Consorzio ha dato la seguente risposta: "1.a) Nel confermare che verranno sempre applicate le normative vigenti in materia, si precisa che l'operatore economico in possesso di categoria OS14 classifica

VIII-illimitata può partecipare alla gara ricoprendo i requisiti delle categorie scorporabili OG1 e OS30. In questo specifico caso, considerato che le categorie scorporabili OG1 e OS30 sono a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge n. 80/2014, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, indicare nel DGUE il subappalto obbligatorio e necessario delle medesime categorie. Peraltro, così come anche recentemente confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5030 del 13/8/2020, in riferimento alla categoria OS30, da intendersi quale categoria superspecialistica per la quale vige il tetto massimo del 30% del subappalto, la concorrente dovrà comunque dimostrare il possesso della categoria OS30 per la quota parte del 70%”.

Nel rispondere al chiarimento la stessa Stazione appaltante ha quindi confermato il principio generale sopra ricordato, sancito in primis dall'art. 12, comma 2, lett. a) e b), del DL n. 47/2014, convertito con modificazioni in legge n. 80/2014, e dunque la possibilità riconosciuta ai concorrenti, singoli o riuniti, di partecipare alla gara qualificandosi in forza della categoria prevalente, con obbligo di ricorrere al subappalto essendo entrambe le categorie OG1 e OS30 a qualificazione obbligatoria, con l'ulteriore precisazione del limite al subappalto per l'OS30.

La possibilità è stata quindi correttamente confermata non solo per la categoria super-specialistica OS30 ma anche per la generale OG1.

Le censure possono a questo punto essere esaminate.

La lunga esposizione in fatto e la dettagliata descrizione delle censure del ricorrente consentono di risolvere agevolmente la questione fissando i punti rilevanti:

- 1) per le categorie scorporabili “a qualificazione non obbligatoria” rileva la qualificazione in possesso del concorrente per la categoria prevalente, ove sufficientemente capiente, mentre ai fini dell'esecuzione, tali categorie possono essere eseguite direttamente dal concorrente, anche se privo della relativa qualificazione, con facoltà, in alternativa, di subappaltarle anche

- integralmente entro il limite della quota (percentuale ammessa) dell'intero plafond stanziato per la componente "lavori" dell'appalto;
- 2) se si parla di subappalto necessario, va ricordato che esso è contemplato da precise norme legislative e regolamentari, così da costituire un istituto di sicura applicabilità nelle gare a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi e in relazione al significato da attribuire alle dichiarazioni rese dalla ricorrente nella compilazione del modulo di partecipazione fornito dall'amministrazione nella sua volontà di non fare affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare criteri di selezione, agevolmente riconducibile alla semplice consapevolezza della società di poter concorrere autonomamente alla gara grazie alla sua qualificazione nella categoria prevalente, salvo, poi, affidare concretamente in subappalto i lavori della categoria scorporabile a soggetto specificamente qualificato, come dichiarato;
- 3) per la partecipazione alla gara di appalto per l'affidamento di lavori pubblici è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili. L'affidatario - se sprovvisto della relativa qualificazione subappalterà l'esecuzione ad imprese che ne sono provviste. La validità e l'efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla Stazione Appaltante il contratto di subappalto;
- 4) in definitiva, il possesso della qualificazione nella categoria prevalente, per l'importo totale dei lavori, giustifica di per sé la partecipazione ad una gara, indipendentemente dalla qualificazione nelle categorie scorporabili, da rendere necessariamente oggetto di subappalto in sede di offerta e di successivi adempimenti, attinenti alla fase di esecuzione contrattuale;
- 5) pur comprendendo i dubbi della stazione appaltante in una materia così complessa, ritiene questo Collegio che la ricostruzione in diritto proposta dal raggruppamento ricorrente sia armonica anche rispetto ai principi di diritto

eurounitario in punto di frazionabilità dei requisiti di partecipazione, reiteratamente affermati dalla Corte di Giustizia con riferimento agli artt. 47 e 48 della previgente direttiva 2004/18/CE (CGUE, 10 ottobre 2013, C 94/12, punti 29 - 35; CGUE, 14 gennaio 2016, C-234/14, punti 23 e 28; CGUE, 14 luglio 2016, C 406/14, punto 33) e non contraddetti dalla successiva direttiva 2014/24/UE.

Il ricorso deve quindi essere accolto.

Le spese, vista la complessità delle questioni sottoposte al Collegio, la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali, la totale mancanza di alcuna colpa dell'amministrazione nell'adozione del provvedimento di esclusione su una questione così complessa e oggetto di differenti posizioni, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Rovelli

IL PRESIDENTE
Marco Lensi

IL SEGRETARIO